# NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: ISTANZA E CASI PRATICI

# Il CFP del DL Sostegni

# Il CFP del DL Sostegni

*Il contributo a fondo perduto*

## Soggetti beneficiari

- soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione;
- enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all'attività commerciale eventualmente svolta);
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR.

## Soggetti esclusi

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.03.2021;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.03.2021. Tale esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
- gli Enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

# Il CFP del DL Sostegni

*Requisiti per l'accesso*

**1° requisito per l'accesso**

- Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per **il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.**

**ATTENZIONE**

- In caso di svolgimento di più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

# Il CFP del DL Sostegni

*Requisiti per l'accesso*

**2° requisito per l'accesso**

- L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio del 2019.

*La determinazione degli importi della media mensile*

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.

# Il CFP del DL Sostegni

*Requisiti per l'accesso*

- I soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 **dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA.** Il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere considerato.

# Il CFP del DL Sostegni

*La misura del contributo*

## Determinazione contributo

**DETERMINAZIONE CONTRIBUTO** →

Occorre applicare una percentuale alla **differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019.**

| | | |
|---|---|---|
| 60% | → | Ricavi o compensi < 100.000 € |
| 50% | → | Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 € |
| 40% | → | Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione € |
| 30% | → | Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni € |
| 20% | → | Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni € |

# Il CFP del DL Sostegni

*La misura del contributo*

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;

- per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

# Il CFP del DL Sostegni

*La misura del contributo*

**Esempio 1) calcolo contributo spettante**

- Ricavi 2019: 90.000 € (corrispondente alla fascia 1)
- Fatturato/corrispettivi 2020: 48.000 € = ft. medio mensile anno 2020: 4.000 €
- Fatturato / corrispettivi 2019: 90.000 € = ft. medio mensile anno 2019: 7.500 €

Il calo di fatturato mensile medio è pari a 7.500 € – 4.000 €= 3.500 €, che corrisponde ad un calo percentuale medio del 2020 rispetto al 2019 pari al 46,7%, e quindi superiore alla soglia richiesta del 30%.

Il CFP spettante sarà pari a 3.500 euro x 60% = 2.100 euro.

# Il CFP del DL Sostegni

*Modalità di erogazione*

Il decreto Sostegni ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante. Infatti, a scelta del beneficiario, l'Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);

- mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

# Il CFP del DL Sostegni

*Nota bene*

- La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

**ATTENZIONE**

- La scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito". Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

# Il CFP del DL Sostegni

*La richiesta del contributo*

L'istanza dovrà essere predisposta mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" a partire dal 30 marzo e **non oltre il 28 maggio 2021.**

L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

# Il CFP del DL Sostegni

*La richiesta del contributo*

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell'istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo, o il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

# Il CFP del DL Sostegni

*La richiesta del contributo*

In caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto. Una seconda ricevuta attesterà l'avvenuta esecuzione del mandato di pagamento ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta.

# Il CFP del DL Sostegni

*La compilazione dell'istanza*

## Dati del soggetto richiedente

- Indicare il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).
- Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

# Il CFP del DL Sostegni

*La compilazione dell'istanza*

## Rappresentante firmatario dell'istanza

Nel riquadro va indicato:

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

# Il CFP del DL Sostegni

*La compilazione dell'istanza*

**Requisiti**

- barrare la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;
- riportare negli appositi campi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).

# Il CFP del DL Sostegni

*La compilazione dell'istanza*

## Modalità di fruizione del contributo

- Il richiedente deve indicare alternativamente se l'importo totale del contributo a fondo perduto spettante venga erogato tramite accredito su conto corrente o intende optare per il riconoscimento dell'intero contributo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia.

# Il CFP del DL Sostegni

*La compilazione dell'istanza*

## Iban

- Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto spettante sotto forma di credito d'imposta, l'IBAN non deve essere indicato.

# Il CFP del DL Sostegni

*Esempio di compilazione – P.Iva attivata nel 2018*

- Ricavi 2019: 90.000 € (corrispondente alla fascia 1)
- Fatturato/corrispettivi 2020: 48.000 € = ft. medio mensile anno 2020: 4.000 €
- Fatturato / corrispettivi 2019: 90.000 € = ft. medio mensile anno 2019: 7.500 €

| | | |
|---|---|---|
| **SOGGETTO RICHIEDENTE** | Codice fiscale | RSSFNC73T16D086M |
| | Erede che prosegue l'attività del *de cuius* | |
| | Codice fiscale del *de cuius* | |
| **RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA** | Codice fiscale | |
| | Codice carica | 1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica<br>2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto |
| **REQUISITI** | Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 | X |
| | Ricavi/compensi complessivi anno 2019 – Fino a euro 100.000 | X |
| | Ricavi/compensi complessivi anno 2019 – Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 | |
| | Ricavi/compensi complessivi anno 2019 – Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 | |
| | Ricavi/compensi complessivi anno 2019 – Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 | |
| | Ricavi/compensi complessivi anno 2019 – Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 | |
| | Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019 | 7.500,00 |
| | Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020 | 4.000,00 |
| | Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018 | |
| **MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO** | L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, **irrevocabilmente**, tramite accredito su conto corrente | X |

# Il CFP del DL Sostegni

*Esempio di compilazione – P.Iva attivata marzo 2019*

- Ricavi 2019: 90.000 € (corrispondente alla fascia 1)
- Fatturato/corrispettivi 2020: 48.000 € = ft. medio mensile anno 2020: 4.000 €
- Fatturato / corrispettivi 2019: 90.000 € = ft. medio mensile anno 2019: 10.000 € [90.000€/ 10 mesi]

| | | |
|---|---|---|
| **SOGGETTO RICHIEDENTE** | Codice fiscale | RSSFNC73T16D086M |
| | Erede che prosegue l'attività del *de cuius* | |
| | Codice fiscale del *de cuius* | |
| **RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA** | Codice fiscale | |
| | Codice carica | 1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica<br>2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto |
| **REQUISITI** | Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 | X |
| | Ricavi/compensi complessivi anno 2019 | |
| | Fino a euro 100.000 | X |
| | Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 | |
| | Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 | |
| | Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 | |
| | Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 | |
| | Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019 | 10.000,00 |
| | Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020 | 4.000,00 |
| | Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018 | X |
| **MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO** | L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, **irrevocabilmente**, tramite accredito su conto corrente | X |

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART. 1 D.L. 41/2021 - Decreto Sostegni

| | |
|---|---|
| Contribuente | XXX SAS - Partita IVA aperta prima del 2019 |
| Persona Fisica / Giuridica | Persona Giuridica |

## VERIFICA REQUISITI DI CALO DI FATTURATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita IVA aperta prima del 1° gennaio 2019 | NO | | | | | | |
| | | | | | | | 2019-30% |
| Fatturato / corrispettivi 2019 | 229.130,00 € | Mesi | 12 | Media | 19.094,17 € | 19.094 € | 13.365,80 € |
| Fatturato / corrispettivi 2020 | 119.889,00 € | Mesi | 12 | Media | 9.990,75 € | 9.991 € | |
| Verifica diminuzione di almeno il 30% | SI | | | | | | |
| | | | | Differenza % di fatturato | | -47,67% | |
| Verifica spettanza contributo | OK | | | | | | |

## VERIFICA RICAVI E COMPENSI PER PERCENTUALE DI CONTRIBUTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ricavi o compensi anno 2019 | 228.630,00 € | fino a 100.000 euro | 0% |
| | | oltre 100mila e fino a 400mila | 50% |
| | | oltre 400mila e fino a 1 milione | 0% |
| Percentuale contributo | | oltre 1 milione e fino a 5 milioni | 0% |
| | | oltre 5 milioni e fino a 10 milion | 0% |
| | | Oltre 10 milioni | 0% |
| | | **% contributo spettate** | **50%** |
| Verifica spettanza contributo | OK | | |

## AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

| | |
|---|---|
| Calo di fatturato medio 2019 / 2020 | 9.103,00 € |
| Calo di fatturato medio moltiplicato percentuale di spettanza | 4.551,50 € |
| Contributo minimo per persona fisica | - € |
| Contributo minimo per persona giuridica | 2.000,00 € |
| | 2.000,00 € |

**Contributo a fondo perduto spettante** **4.551,50 €**

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART. 1 D.L. 41/2021 - Decreto Sostegni

| | |
|---|---|
| Contribuente | XXX SRL - p.IVA 09/01/2020 |
| Persona Fisica / Giuridica | Persona Giuridica |

## VERIFICA REQUISITI DI CALO DI FATTURATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita IVA aperta prima del 1° gennaio 2019 | SI | | | | | | |
| | | | | | | | 2019-30% |
| Fatturato / corrispettivi 2019 | - € | Mesi | 1 | Media | - € | - € | - € |
| Fatturato / corrispettivi 2020 | 223.020,00 € | Mesi | 11 | Media | 20.274,55 € | 20.275 € | |
| Verifica diminuzione di almeno il 30% | NO | | | | | | |
| | | | | Differenza % di fatturato | | #DIV/0! | |
| Verifica spettanza contributo | OK | | | | | | |

## VERIFICA RICAVI E COMPENSI PER PERCENTUALE DI CONTRIBUTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ricavi o compensi anno 2019 | - € | fino a 100.000 euro | 60% |
| | | oltre 100mila euro e fino a 400.( | 0% |
| Percentuale contributo | | oltre 400mila e fino a 1 milione | 0% |
| | | oltre 1 milione e fino a 5 milioni | 0% |
| | | oltre 5 milioni e fino a 10 milion | 0% |
| | | Oltre 10 milioni | 0% |
| | | **% contributo spettate** | **60%** |
| Verifica spettanza contributo | OK | | |

## AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

| | |
|---|---|
| Calo di fatturato medio 2019 / 2020 | - € |
| Calo di fatturato medio moltiplicato percentuale di spettanza | - € |
| Contributo minimo per persona fisica | - € |
| Contributo minimo per persona giuridica | 2.000,00 € |
| | 2.000,00 € |
| **Contributo a fondo perduto spettante** | **2.000,00 €** |

# Contributo a fondo perduto nel settore agricolo

# Contributo a fondo perduto nel settore agricolo

*Norma di riferimento -> l'articolo 1 del D.L. N. 41 del 22 marzo 2021.*

→ **Destinatari della misura**: contribuenti titolari di reddito d'impresa e contribuenti titolari di reddito agrario che esercitano l'attività agricola e che pertanto risultano in possesso di numero di partita IVA attribuito a seguito della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.

→ **Non precludono l'accesso al beneficio**: la contemporanea presenza di eventuali altri redditi, come quello da lavoro dipendente o da pensione, né la circostanza che il soggetto non sia iscritto nella previdenza agricola con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto. Rileva esclusivamente la soggettività IVA.

# Contributo a fondo perduto nel settore agricolo

*Attenzione!*

Nella guida predisposta dalle Entrate e nelle istruzioni, è specificato che se il soggetto richiedente, oltre all'attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, al fine della determinazione della percentuale spettante, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019.

A nostro avviso, non è corretta questa indicazione in quanto, per le attività "extra agricole" si dovrebbe tener conto di ricavi e compensi desumibili dai vari quadri dei modelli redditi come indicati nel prospetto delle istruzioni **esattamente al pari degli altri «operatori economici».**

# Contributo a fondo perduto nel settore agricolo

*Attenzione!*

Al fine di determinare il calo medio mensile va effettuata la somma di fatturato e corrispettivi derivante da tutte le attività esercitate.

Al fine dell'accesso al contributo, è richiesto che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2020 sia inferiore per almeno il 30% al medesimo ammontare medio mensile 2019. Tale requisito non è richiesto qualora l'attività abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 2019.

Si rammenta, infine, che gli aventi diritto alla misura otterranno il riconoscimento del contributo che non potrà mai scendere al di sotto di 1.000 euro se persone fisiche e 2.000 euro se soggetti diversi.

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

## *Soggetti interessati*

Piccoli produttori agricoli che nell'anno solare precedente abbiano realizzato, o prevedano di realizzare in caso di inizio attività, un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro costituito per almeno due terzi dalle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici rientranti nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.

## *Particolarità del regime IVA*

In virtù dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 i soggetti che con i predetti requisiti transitano nel regime in questione sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compreso quello dichiarativo, con l'eccezione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle "autofatture" emesse, per loro conto, dai cessionari che agiscono nell'esercizio dell'impresa.

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

*Se effettuano la vendita diretta…*

Nel caso in cui tali operatori economici si occupino di vendita diretta ai consumatori finali, essendo esonerati da ogni adempimento documentale e contabile, non sono nemmeno obbligati ad annotare l'ammontare giornaliero delle operazioni imponibili nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia è sempre consigliabile la tenuta al fine di monitorare l'eventuale superamento della predetta soglia di 7.000 euro che, a partire dal periodo d'imposta successivo, comporta la fuoriuscita dal particolare regime.

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

*Attenzione!*

Sia per i produttori agricoli in regime di esonero, sia per i produttori agricoli in regime speciale di cui al 1° comma dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 che si occupano di vendita diretta al consumatore finale dei prodotti ricompresi nella Tabella A, in virtù dell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 696/1996 non vige l'obbligo di certificazione delle operazioni. **Pertanto, all'atto della cessione, non rilasciano il documento commerciale. Tale disposizione è stata recepita dal D.M. del MEF del 10.05.2019 e vale dunque anche per i "corrispettivi telematici".**

## Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

*A questa particolare tipologia di contribuenti spetta il contributo a fondo perduto?*

La risposta è affermativa dal momento che la norma non pone alcuna esclusione a riguardo. Naturalmente a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti.

Il conforto della correttezza di tale posizione giunge direttamente dall'Agenzia delle entrate e si rinviene dalle istruzioni ministeriali alla compilazione dell'istanza il cui modello è stato approvato con il provvedimento direttoriale del 23 marzo 2021. Difatti, laddove viene precisato che al fine della determinazione della percentuale spettante, i titolari di reddito agrario - non potendo far riferimento ai ricavi - debbano riferirsi al volume d'affari 2019 risultante dal rigo VE50 della dichiarazione IVA, viene ulteriormente specificato che **«Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019».**

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

## *Determinazione del contributo a fondo perduto per agricoltori esonerati*

Al fine di determinare l'eventuale calo minimo del 30% del fatturato medio mensile, si dovranno dunque prendere a riferimento le autofatture emesse nei due periodi d'imposta interessati, 2019 e 2020, dai cessionari dei prodotti di cui alla Tabella A allegata al decreto IVA.

Se il produttore agricolo effettua la vendita diretta di prodotti al consumatore finale si dovrà tener conto del registro dei corrispettivi, qualora istituito, ovvero della documentazione utilizzata al fine di monitorare la soglia annua entro la quale poter permanere nel regime IVA in argomento.

**La conferma di tali indicazioni giunge ancora una volta dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 (par. 4.6) diramata al fine di fornire «ulteriori chiarimenti» relativamente all'analogo contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto "Rilancio".**

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

*Attenzione!*

Qualche problema potrebbe sorgere per le istanze presentate da agricoltori esonerati che effettuano vendita diretta. Non essendo obbligati né alla presentazione della dichiarazione, né all'invio dei corrispettivi, l'Agenzia non avrà a disposizione alcun elemento di riscontro di quanto dichiarato nell'istanza. È opportuno pertanto precostituirsi la documentazione per supportare la corretta spettanza del beneficio. Inoltre, al fine di evitare contestazioni per eventuali condotte fraudolente, è opportuno essere in possesso di tutta la documentazione SUAP che legittimi l'attività di vendita diretta.

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

*Misura del contributo*

Gli eventuali agricoltori «esonerati» beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto, fruibile anche nella forma di credito d'imposta, potranno esclusivamente contare sull'importo minimo dell'aiuto. Infatti, pur ammettendo un calo 2020 del 100% rispetto ad un 2019 in cui le cessioni ammontano alla soglia massima di 7.000 euro prevista, il fatturato medio mensile sul quale applicare la percentuale del 60%, trattandosi di contribuenti con operazioni al di sotto di 100.000 euro, ammonterebbe a soli 583,33 (7.000:12). Il contributo così calcolato sarebbe determinato in 350,00 euro (60% di 583,33) che risulta inferiore a 1.000 euro.

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

*Misura del contributo*

Unica eccezione alla regola dell'aiuto minimo può essere rappresentata dall'ipotesi in cui il produttore agricolo, per superamento della soglia di 7.000 euro nel 2019, sia fuoriuscito dal regime di esonero con decorrenza 1° gennaio 2020. In tal caso la determinazione del calo medio mensile deve avvenire attraverso la comparazione di fatturato e corrispettivi ricavati in base alle indicazioni suesposte e il volume d'affari 2020 evincibile dal rigo VE50 della dichiarazione IVA 2021 a cui va sommato l'importo di eventuali cessioni di beni ammortizzabili.

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

*Imprenditori agricoli titolari di reddito d'impresa o esercenti "altre attività agricole"*

Gli esercenti attività agricola, in forma di ditta individuale o di società, titolari di reddito d'impresa dovranno determinare il contributo a fondo perduto secondo le modalità fissate per la generalità dei contribuenti con alcune precisazioni.

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

*Imprenditori agricoli titolari di reddito d'impresa o esercenti "altre attività agricole"*

Soggetti interessati:

- Società agricole diverse dalle società semplici che, quand'anche abbiano optato per la determinazione forfettaria del reddito mediante l'applicazione del criterio catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, continuano a produrre redditi d'impresa;
- Esercenti attività di allevamento "eccedentarie" nei termini di cui all'articoli 56, comma 5, del TUIR;
- Gli esercenti "altre attività agricole" di cui al successivo articolo 56-bis, commi 1, 2, 3 e 3-bis del TUIR.

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

*Precisazioni*

- Per i soggetti interessati dagli articoli 56, comma 5, del TUIR e 56-bis che compilano il quadro RD del modello redditi, secondo la guida predisposta dalle Entrate, la verifica del non superamento della soglia massima dei ricavi di 10 milioni di euro per l'ammissione al beneficio va effettuata con riguardo al volume d'affari di cui al rigo VE50 della dichiarazione IVA relativa al 2019.

# Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

*Precisazioni*

- In occasione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto "Rilancio", l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, che "*Per i soggetti che determinano il proprio reddito con il metodo catastale il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019*": il riferimento è a società (diverse dalle società semplici) e cooperative agricole. L'indicazione di giugno si deve intendere superata poiché, a differenza di allora, i contribuenti hanno assolto l'obbligo dichiarativo per il 2019 potendo evincere più agevolmente il dato dai quadri delle dichiarazioni presentate.

# Invii sostitutivi e rinunce

# Invii sostitutivi e rinunce

*Presentazione di un'istanza sostitutiva*

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva.

In particolare, nel periodo 30 marzo -28 maggio 2021 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa nel periodo citato sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta.

# Invii sostitutivi e rinunce

*Presentazione di un'istanza sostitutiva*

**Attenzione!**

L'istanza sostitutiva in ogni caso può essere presentata solo **entro e non oltre il 28 maggio 2021.**

Sebbene non sia ancora decorso il termine ultimo sopra citato (28 maggio 2021) l'istanza sostitutiva non potrà comunque essere presentata qualora **sia già stato eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero sia stato comunicato il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d'imposta.**

# Invii sostitutivi e rinunce

*La rinuncia*

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello previsto per la richiesta del medesimo nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo, può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

# Invii sostitutivi e rinunce

*Presentazione di un'istanza sostitutiva*

**Attenzione!**

L'istanza di rinuncia può essere presentata **anche dopo il 28 maggio 2021** ovvero anche **se è già stato eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero sia stato comunicato il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d'imposta**. Tuttavia laddove il CFP sia già stato erogato contestualmente alla rinuncia si dovranno restituire le somme ricevute mediante il versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'art. 13 - D.lgs. n. 47271997.

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*I controlli dell'agenzia delle entrate*

## Controlli ex ante

A seguito della presentazione dell'istanza e prima dell'erogazione del contributo l'agenzia esegue dei controlli formali dei dati in essa contenuti per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati rispetto alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.

Nello specifico i controlli in tale sede riguarderanno il c.f del richiedente, la circostanza che lo stesso non risulti deceduto ( o se titolare di p.Iva cessato) alla data della richiesta, l'intestazione del conto coerente ecc

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*I controlli dell'agenzia delle entrate*

Al termine di tali controlli, il sistema conclude l'elaborazione e:

- in caso di **esito negativo, scarta** l'istanza
- in caso di **incongruenza** dei dati dell'istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel
- sistema dell'Anagrafe Tributaria, "**sospende**" l'istanza per ulteriori controlli
- in caso di **esito positivo**, emette il **mandato di pagamento** del contributo spettante
- sull'Iban indicato o riconosce il credito d'imposta.

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*I controlli dell'agenzia delle entrate*

## La sospensione

Plausibili cause di sospensione dell'istanza possono derivare da **verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019** (es. assenza di dichiarazione, dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell'istanza ecc.) ovvero sulle **Comunicazioni di Liquidazione Periodica Iva** ovvero sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni 2019 e 2020 ovvero sui dati acquisiti dall'Agenzia delle entrate mediante i processi di **fatturazione elettronica** e dei corrispettivi telematici (es. ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarati inferiori a quelli riportati in istanza).

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*I controlli dell'agenzia delle entrate*

A fronte di ogni motivazione di sospensione, il contribuente deve valutare se ha indicato dati errati nell'istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi.

Nel primo caso, potrà procedere ad **inviare una nuova istanza** con dati corretti entro il 28 maggio 2021. Nel secondo caso, si suggerisce di procedere a **regolarizzare** la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l'istanza entro il 28 maggio 2021..

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Controlli ex post*

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

## Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Attività di controllo dei dati dichiarati e recupero del contributo illegittimamente percepito*

"Per le attività di controllo dei dati dichiarati che abbiamo definito «ex post» si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

I controlli, dei dati dichiarati con la richiesta del contributo, potranno essere effettuati sia presso la sede del richiedente che presso gli uffici dei verificatori. Ed ancora, gli uffici potranno invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire gli elementi giustificativi del contributo spettante, o inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, procedere ad indagini finanziarie, o a controlli incrociati, ecc..

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Protocollo d'intesa*

Indipendentemente dall'importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Sanzioni*

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Sanzioni*

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 3.999,96 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Sanzioni amministrative*

Contributo a fondo perduto

- In tutto
- In parte non spettante;

**Sanzione**

Art. 13, co. 5 - D.lgs. n. 471/1997 - sanzione dal 100% al 200% della misura del contributo spettante

**Interessi**

Art. 20 - D.P.R. N. 600/1973 - 4% calcolati dalla data di accredito in conto

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Sanzioni*

Soggetto firmatario dell'istanza:

- Deve **conservare tutti gli elementi giustificativi** del contributo spettante ed esibirli a richiesta agli organi istruttori;
- Destinatario **dell'atto di recupero.**

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Modalità di restituzione del contributo illegittimamente percepito*

Qualora il richiedente si accorga che il contributo richiesto in realtà non sarebbe spettante in tutto o in parte e non sia stato già destinatario di un atto di recupero, ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, mediante la restituzione con Ravvedimento del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante il versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'art. 13 - D.lgs. n. 472/1997.

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Modalità di restituzione del contributo illegittimamente percepito*

**Atto di recupero** - considerati alla stregua di atti accertativi, da cui discende la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione (Cass., ord. 31.03.2017 n. 8429) e di accedere alla riscossione frazionata in pendenza di giudizio (Cass., sent. 15.02.2013, n. 3838).

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Modalità di recupero del contributo illegittimamente percepito*

**ATTO DI RECUPERO**

**(art. 1, co. da 421 a 423 - Legge finanziaria 2005)**

- Motivato
- Notificato ex art. 60 - D.P.R. n. 600/73
- Competenza *spettante "all'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dal soggetto richiedente per il precedente periodo di imposta"* (art. 1, co. 423 - Lg. n. 311/2004), ovvero, quello indicato nell'ultima dichiarazione presentata.

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Modalità di recupero del contributo illegittimamente percepito*

## MANCATO PAGAMENTO ATTO DI RECUPERO

- Riscossione D.P.R. n. 602/1973 - iscrizione a ruolo ed emissione cartella di pagamento;
- Espresso divieto della c.d. "compensazione orizzontale" (art. 17 - D.lgs. n. 241/1997).

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Modalità di recupero - termini di decadenza dell'azione accertativa*

- Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ….

**Termini di decadenza - emissione atto di recupero**

art. 27, co. 16 - D.L. n. 185/2008: "deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo"

# Contributo a fondo perduto controlli e aspetti sanzionatori

*Modalità di recupero - giurisdizione*

Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

↓

**Commissione tributaria**

# Criticità e spunti di riflessione

# Criticità e spunti di riflessione

*Criticità*

Termini più lunghi per l'accertamento del contributo non spettante

- applicabilità **dell'art. 27, co. 16 – D.L. n. 185/2008** consente all'Agenzia delle entrate di notificare il predetto atto accertativo "***a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo***", quindi, ben oltre i termini accertativi "ordinari" previsti dall'art. 43 - DPR n. 600/1973 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

# Criticità e spunti di riflessione

*Criticità*

- **Sanzione amministrativa** ex art. 13, co. 5 - d.lgs. N. 471/1997 dal 100% al 200% del contributo erogato
- **Sanzione penale** ex art. 316 - ter c.P.:
  - Reclusione da 6 mesi a 3 anni
  - Contributo erogato sino a €. 3.999,96: solo sanzione amministrativa variabile da 5.164,00 a 25.822,00 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del contributo erogato
- **Interessi:** 4% calcolati dalla data di accredito in conto (art. 20 - d.P.R. N. 600/1973)

# Criticità e spunti di riflessione

*Criticità*

**Definizione delle sanzioni** - Inibita la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata di cui all'art. 16, co. 3 - D.lgs. n. 472/1997 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni e all'art. 17, co. 2 - D.lgs. n. 472/1997 - Irrogazione immediata, che consentirebbero la possibilità di versare la sanzione amministrativa tributaria nella misura di un terzo dell'ammontare irrogato, con un ulteriore aggravio per il richiedente.

## Criticità e spunti di riflessione

*Esempio pratico*

Si ipotizzi un contributo percepito dell'ammontante pari ad euro 1.000,00 (contributo minimo garantito), le sanzioni applicabili, in caso di contributo indebitamente percepito, ammonteranno quantomeno a euro 3.000,00 ex art 316-ter c.p. (pari alla misura massima del triplo del contributo minimo essendo questo inferiore a €. 3.999,96-) alle quali andranno sommati ulteriori 1.000,00 euro previsti dall'art. 13, co 5 - D.lgs 471/97 (ovvero la sanzione minima del 100% del contributo erogato). A ciò si aggiunga, ovviamente, la restituzione del contributo indebito. Pertanto, a fronte di un indebito di 1.000,00 euro il beneficiario sarà costretto a rimborsare all'erario 5.000,00 €.

# Criticità e spunti di riflessione

*Criticità*

**Riscossione delle somme** - Nel caso di riscossione delle somme a seguito di accertamento divenuto definitivo, il richiamo alle Legge finanziaria del 2005, esclude che il pagamento possa avvenire avvalendosi della c.d. "compensazione orizzontale" (art. 17 - D.lgs. n. 241/1997); ed ancora, in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento è fatto espresso divieto alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (art. 31 - D.L. n. 78/2010).

# Il CFP del DL Sostegni

# Il CFP del DL Sostegni

*Ricavi o compensi*

Dato

- Per le imprese: ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR
- Per i professionisti: compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l'anno 2019)

→ campo VE50 della dichiarazione Iva.

# Il CFP del DL Sostegni

*Ricavi o compensi 2019 (Modello redditi 2020 rif. 2019)*

| MODELLO DICHIARATIVO | RICAVI/COMPENSI | REGIME | CAMPI DI RIFERIMENTO |
|---|---|---|---|
| Persone Fisiche (PF) | Ricavi | Contabilità ordinaria | RS116 |
| | | Contabilità semplificata | RG2, col. 2 |
| | Compensi | | RE2, col. 2 |
| | Ricavi/Compensi | Regime L. 190/2014 | da LM22 a LM27, col. 3 |
| | Ricavi/Compensi | Regime Dl 98/2011 | LM2 |
| Società di Persone (SP) | Ricavi | Contabilità ordinaria | RS116 |
| | | Contabilità semplificata | RG2, col. 5 |
| | Compensi | | RE2 |

# Il CFP del DL Sostegni

*Ricavi o compensi 2019 (Modello redditi 2020 rif. 2019)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Società di Capitali (SC) | Ricavi | | RS107, col. 2 |
| Enti Non Commerciali (ENC) | Ricavi | Contabilità ordinaria | RS111 |
| | | Contabilità semplificata | RG2, col. 7 |
| | | Regime forfetario art. 145 Tuir | RG4, col. 2 |
| | | Contabilità pubblica | RC1 |
| | Compensi | | RE2 |

# Il CFP del DL Sostegni

*Ricavi o compensi del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019*

Rilevanti per:

↓

Verifica soglia massima 10 milioni di euro

↓

Definizione della **percentuale** da utilizzare nel calcolo del CFP

# Il CFP del DL Sostegni

*Indicazione in sede di istanza*

| | | |
|---|---|---|
| Ricavi/compensi complessivi anno 2019 | Fino a euro 100.000 | |
| | Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 | |
| | Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 | |
| | Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 | |
| | Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 | |

# Il CFP del DL Sostegni

*Requisiti per l'accesso*

2° requisito per l'accesso

- L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio del 2019.

*La determinazione degli importi della media mensile*

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.

# Il CFP del DL Sostegni

*Requisiti per l'accesso*

- I soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 **dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA.** Il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere considerato.

$$\frac{\textit{Fatturato conseguito nei mesi successivi all'apertura della partita IVA}}{\textit{Numero di mesi successivi a quello di apertura della partita IVA}}$$

# Il CFP del DL Sostegni

*Attenzione! -> La determinazione del fatturato*

IL FATTURATO

NON E' IL VOLUME D'AFFARI IVA

NON COINCIDE CON I RICAVI / COMPENSI

# Il CFP del DL Sostegni

*Determinazione del fatturato*

- Tutte fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
- Note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
- Anche le cessioni dei beni ammortizzabili

**Irrilevante il momento dell'incasso**

Vale la data di effettuazione dell'operazione di Cessione di beni o prestazione di servizi

# Il CFP del DL Sostegni

*Determinazione del fatturato*

- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
- ventilazione dei corrispettivi; il regime del margine; agenzie di viaggio → l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

# Il CFP del DL Sostegni

*Restano valide le indicazioni fornite in occasione del D.L. Rilancio*

- ✓ Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15 del 13 giugno 2020 (Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto legge n. 34/2020);
- ✓ Circolare n. 22 del 21 luglio 2020 (Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto legge n. 34/2020).

# Nuovo contributo a fondo perduto

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- **Come si calcola il fatturato nei professionisti?** Per i professionisti non vi sono modalità di calcolo particolari, bisogna fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, considerando le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica.
- **Il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo della media mensile fa riferimento al volume di affari? Ossia al rigo VE 50 della dichiarazione Iva?** No, il rigo VE non basta. E' necessario integrarlo con ulteriori componenti quali, a titolo esemplificativo, cessione beni strumentali, rimborsi spese, ricavi fci, ecc.
- **Nella definizione di "fatturato" rientra ad esempio la tassa di soggiorno (anticipazione esclusa art. 15)?** Le anticipazioni in nome e per conto non sono né cessioni di beni né prestazioni di servizi. Non dovrebbero rilevare in quanto non sono espressione di una operazione economica.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- **Per il calcolo del fatturato si considera la vendita di un bene strumentale?** Si, la vendita del bene strumentale deve essere considerata nella determinazione del "fatturato" trattandosi di una cessione di beni ("concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili" Circ. 15/E del 2020). Anche se si tratta di un'autovettura.
- **In riferimento al calcolo del "fatturato" devo considerare anche la quota fuori campo iva ex articolo 13. c. 5 dpr 633 per la cessione di beni strumentali parzialmente deducibili?** Sì, perché si tratta comunque di corrispettivo relativo a cessione di beni.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ **I contributi per la cassa di previdenza che i professionisti addebitano in fattura sono da considerare nel fatturato ai fini del contributo?** Sì, contano gli importi fatturati, anche se non sono compensi / ricavi (si tratta di importi soggetti ad IVA).
- ✓ **Le fatture di competenza anno 2020 emesse nel 2021 sono da considerare nel fatturato 2020?** No, salvo che si tratti di fatture differite riferite a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel 2020. Il riferimento è sempre alla data di effettuazione dell'operazione, considerando quelle che hanno partecipato alla liquidazione periodica (solo per i soggetti che non hanno l'obbligo di fatturazione occorre fare riferimento all'ammontare dei ricavi secondo le regole di determinazione del reddito Circ. 8/E del 2020).

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ **Per i professionisti sono da considerare le fatture incassate relative al periodo precedente? La determinazione dei compensi per capire quale è la percentuale di spettanza è riferita ai compensi, tutti, come da quadro RE2 colonna 2 (quindi secondo criterio di cassa computando le fatture dell'anno prima incassate nel 2019). Dal volume di affari devo escludere il contributo integrativo?** Per la fascia di appartenenza bisognerà considerare i compensi dichiarati secondo il principio di cassa. Per il fatturato (che non è necessariamente uguale al volume d'affari, perché per esempio contano anche le cessioni dei cespiti), si considera anche il contributo integrativo e rilevano le operazioni effettuate, indipendentemente dall'incasso.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ **Una Snc che nel 2019 svolgeva come attività prevalente quella di distributore di carburante, a partire dal 2020 cessa quella attività e con medesima partita IVA e medesima ragione sociale svolge come attività prevalente quella di BAR (ateco 56.3). Può richiedere il contributo a fondo perduto? C'è qualche particolarità nel calcolo?** Perché il passaggio dalla attività di distributore di carburante a quella di bar ha comportato un notevole calo di fatturato con conseguente CFP elevato. Nessuna particolarità per il fatturato; il CFP viene sempre calcolato con i criteri matematici illustrati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta. *I ricavi dell'attività di distributore di carburante devono essere determinati facendo riferimento all'articolo 18 comma 10 DPR n. 600 del 1973.*
- ✓ **Chi vende carburante, adotta il medesimo modo di computazione della base imponibile del contributo come previsto dal decreto rilancio?** Sì, ricavi d'impresa determinati come differenza tra le cessioni e gli acquisti di carburante, mentre il fatturato si assume guardando alle sole cessioni.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ Un contribuente grossista che nelle fatture indica anche gli omaggi di prodotti commercializzati con rivalsa dell'IVA. Da quadro VE l'imponibile IVA 2020 si è ridotto del 29.5%, non considerando l'imponibile relativo agli omaggi questo si è ridottio del 32%. Nel computo del fatturato concorrono tutte le cessioni di beni, anche quelle gratuite, ed è il fatturato (che corrisponde al volume d'affari + le cessioni di cespiti + i ricavi fuori campo IVA) a dover essere posto a confronto ai fini del calo del 30%. Di conseguenza secondo i dati illustrati il contributo non spetta.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ I venditori a domicilio iscritti all'iva con il codice procacciatore d'affari possono comunque usufruire del contributo a fondo perduto rientrando già tra i beneficiari dei 2400 euro erogati dall'Inps? Il CFP Sostegni non prevede incompatibilità connesse ad altre tipologie di indennità.
- ✓ **Un contribuente in attività dal 2006 percepisce anche reddito da pensione. Il soggetto nel 2019 era forfettario, ma nel 2020 è ritornato contribuente ordinario. Da gennaio 2020 a marzo 2020 non ha emesso alcuna fattura. La prima fattura del 2020 è stata emessa a fine aprile 2020. Nel calcolare per la media mensile occorre comunque dividere per 12?** Si non rileva il fatto che non abbia emesso fatture nel periodo interessato.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ <u>ASD con richiesta P.IVA il 16/11/2020 non iscritta in CCIAA ha diritto al contributo minimo di euro 2.000,00</u>? Parrebbe trattarsi di ASD che non svolge attività commerciale in via accessoria, e quindi no. E' rilevante la natura dell'attività esercitata. Possono usufruire del contributo gli enti che svolgono in via non prevalente o esclusiva un'attività in regime di impresa. Considerare solo ricavi con rilevanza IRES ed il fatturato "commerciale".

| ASD | Ricavi/fatturato 2019 | Ricavi/fatturato 2020 | Differenza | |
|---|---|---|---|---|
| Attività istituzionale | 30.000,00 € | 60.000,00 € | 30.000,00 € | |
| Attività commerciale | 390.000,00 € | 250.000,00 € | -140.000,00 € | |
| Totale | 420.000,00 € | 310.000,00 € | -35,90% | |
| Riduzione rilevante | | | -140.000,00 € | 50% |
| Contributo | | | 70.000,00 € | |

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ **Quali mesi prendere in considerazione per il calcolo dei ricavi e della media mensile? Il fatturato al netto della cessione dei cespiti, i ricavi o il volume d'affari?**
  - I ricavi/compensi (verifica soglia e determinazione fascia) determinati secondo le regole applicabili al regime contabile del contribuente, come risultanti dal modello Redditi ai righi indicati nelle istruzioni;
  - Il fatturato (verifica spettanza) che comprende tutte le operazioni effettuate comprese le cessioni di cespiti - quindi non il volume d'affari.
  - Per le nuove partite iva si computano i mesi successivi a quello di apertura.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ Contribuente con due attività in Quater Consulenza + rappresentante; si sommano i fatturati delle due attività, giusto? Esatto, in caso di esercizio di più attività bisogna sempre considerare tutto in sommatoria.
- ✓ Un ingegnere titolare di partita iva che dallo scorso mese di settembre 2020 incassa mensilmente come "borsista" un assegno da parte dell'università, (introito non riferito alla sfera partita iva, tanto che ha dovuto iscriversi alla gestione separata), può accedere al fondo perduto se nel 2020 ha avuto una flessione del fatturato rispetto al 2019 di almeno il 30%, ovviamente non tenendo conto dell'introito come borsista. Si se gli introiti relativi alla borsa, in relazione all'oggetto, non sono attratti dalla attività di lavoro autonomo.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ **Gli aggi per le edicole o tabacchi, rientrano nel calcolo del sostegno**? Sicuramente per la percentuale della fascia. Ai fini del fatturato gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
- ✓ **Il contributo spetta ai lavoratori autonomi che percepiscono anche redditi di pensione**? Si, la titolarità di altri redditi non è una condizione per il CFP.
- ✓ **Il proprietario di un B&B a conduzione familiare senza partita iva nato nel corso del 2020 ha diritto a qualche sostegno**? Il contributo spetta se in regime di impresa ed in presenza delle condizioni previste dal DL Sostegni. La titolarità di partita IVA è condizione essenziale.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ **Nel calcolo dei ricavi per i CFP si conteggiano anche le indennità di maternità che sono sostitutive di reddito e vanno inserite nei ricavi dei rispettivi quadri del reddito d'impresa o professione anche se certificate da CU dell'Inps?** Per il calcolo dei ricavi, rilevante per la percentuale del contributo, occorre fare riferimento ai righi di Redditi 2020 espressamente indicati nelle istruzioni.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ Nella guida Agenzia Entrate per una persona fisica in contabilità' ordinaria i campi di riferimento redditi 2020 anno 2019 è il quadro RS116, ma in questo quadro non sono incluse i ricavi per la vendita dei beni strumentali, come ci si deve comportare per il fatturato 2020 se avessi venduto un bene strumentale? Si sta confondendo due diverse variabili. La prima variabile è quella dei RICAVI tipici, RS116 di Redditi, che ovviamente non comprende le cessioni dei cespiti. L'altra variabile è quella del FATTURATO che deve essere considerata sommando tutte le fatture emesse, di tutti i tipi, indipendentemente dalla competenza o dal tipo di cessione posta in essere, e quindi anche la cessione di cespiti.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Requisiti e determinazione fatturato*

- ✓ **Agenzie di viaggio: delucidazioni in merito al fondo perduto in riferimento a questa particolare categoria**. Per quanto riguarda i ricavi, ai fini della soglia, fare riferimento ai righi dei dichiarativi elencati nelle istruzioni. Per il fatturato, si può considerare anche al lordo, come precisato nelle istruzioni medesime (così come già consentito per il CFP Rilancio).
- ✓ **Casa di riposo per anziani, spetta il CFP**? Gli ATECO non sono più rilevanti, spetta se vengono rispettate tutte le condizioni previste come per tutti gli altri contribuenti.
- ✓ **Consorzio trasporti è incluso ferma restando la presenza dei requisiti di perdita oltre 30%?** In analogia a quanto previsto per il CFP Rilancio, i consorzi sono ammessi ma solo con riferimento all'attività ESTERNA. Bisogna quindi valutare i requisiti scindendo il fatturato tra quello relativo ad attività interna (irrilevante) e quello relativo ad attività esterna (rilevante).

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Forfettari*

- ✓ **Il fatturato è determinato da quadro LM o in base a fatture emesse, indipendentemente dall'incasso?** E' preferibile prediligere la seconda soluzione in quanto coerente con la definizione di "fatturato" e le modalità di applicazione di altri regimi di cassa ("devono essere considerate tutte le fatture al netto dell'iva" Circ. 15/E del 2020). Conta il fatturato come emerge da fatture e corrispettivi, il criterio di cassa vale per la determinazione dei compensi, ai fini della soglia di contributo. Per i forfettari valgono le regole previste per tutti gli altri contribuenti
- ✓ **Un architetto in regime forfettario che ha avuto calo di fatturato 2019-2020 del 50% ed ha iniziato a lavorare anche come dipendente a novembre 2020 ha diritto al contributo?** L'attività di lavoro dipendente non rileva ai fini della spettanza del CFP. Avrà diritto al contributo calcolato sulla riduzione del fatturato medio mensile nel limite minimo di 1.000,00 €.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Forfettari*

- ✓ **Per chi passa da forfettario (2019) a semplificato (2020), le fatture del 2019 incassate nel 2020 si considerano?** Per determinare la fascia si guarda ai ricavi, facendo riferimento ai righi di Redditi precisati nelle istruzioni. Per la determinazione del fatturato conta l'emissione della fattura, non importa se incassata o meno. L'incasso delle fatture non rileva per la determinazione del fatturato.
- ✓ **Nel corso del 2020 non ho emesso fattura, però ho percepito l'indennità maternità dalla cassa forense. Tale importo va preso in considerazione per la determinazione del contributo?** Non si tratta di fatturato.
- ✓ **In caso di più attività bisogna sommare i diversi fatturati con le diverse regole sul concetto fatturato**? Esempio attività forfettaria più attività agricola. Esatto, come espressamente previsto nelle istruzioni

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Nuove attività*

- ✓ **Il DL Sostegni parla di attivazione della partita iva che non per forza coincide con il momento di sua attribuzione. Quale data considerare per le nuove attività?** Deve essere considerata la data di attribuzione della partita iva che prescinde dall'effettivo inizio dell'attività rilevando la definizione dell'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972.
- ✓ **Inizio attività a marzo 2021 e invio modello attribuzione P. Iva il 25 marzo 2021, ho diritto al contributo fondo perduto minimo anche se ho attivato la p. Iva e quindi rilascio del numero di partita iva dopo la data di approvazione del DL Sostegni?** Fanno riferimento all'inizio attività o all'effettivo rilascio di attribuzione partita iva? Pare che per evitare comportamenti fraudolenti venga verificato l'effettivo rilascio di attribuzione. Sconsigliata la richiesta.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Nuove attività*

- ✓ Una società immobiliare costituita a novembre 2019, ma non ancora attiva nel 2020, può usufruire della misura minima di 2.000 euro in assenza del calo del fatturato? Si, ha diritto al contributo nel suo minimale.
- ✓ Un contribuente in regime dei minimi che nel 2020 non ha presentato il modello unico persone fisiche può usufruire del CFP? L'omissione della dichiarazione formalmente non rileva ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto. Tuttavia è probabile che l'istanza venga bloccata in sede di controlli mancando negli archivi ADE un dato di riscontro fondamentale.
- ✓ Chi ha aperto la partita iva dal 01/01/2020, ma risulta ancora inattivo perché sta eseguendo una serie di adempimenti necessari all'avvio dell'attività può legittimamente chiedere il contributo? Si, rileva la data di attribuzione della partita iva.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Nuove attività*

- ✓ **Un contribuente in regime forfettario, partita iva aperta nel 2017 senza immediato inizio dell'attività, inizio attività luglio 2019. Ha diritto al fondo perduto? Come va calcolata la riduzione del fatturato?** Posto che la partita IVA è stata aperta nel 2017 e che non rileva la differente data di inizio attività, non si tratta di soggetto ammesso al minimo indipendentemente dal calo di fatturato. Il conteggio da effettuarsi sarà quindi il fatturato totale del 2019 / 12 mesi, confrontato al fatturato totale del 2020 / 12 mesi e se non vi è stato un calo di almeno il 30% non spetta alcun contributo a fondo perduto.
- ✓ Contribuente che ha aperto la partiva iva a novembre 2019 e fino al 31.12.2019 ha fatturato "0". Spetta il contributo se ha fatturato soltanto nel 2020? **Sì, nella misura minima.**

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Nuove attività*

- ✓ **Se ho iniziato nel 2019 mi spetta solo il minimale?** Non necessariamente: il contributo minimo spetta comunque in caso di apertura di partita iva, anche se non si è raggiunto lo scostamento minimo. Se il calo è superiore al 30%, a seconda dei valori potrebbe derivare anche un contributo superiore al minimo.
- ✓ **Chi ha aperto partita iva a settembre 2019 il calcolo va fatto confrontando il calo su 4 trim 2019 e 4 trim 2020 o spetta solo il minimo?** Va effettuato il confronto calcolando il fatturato medio mensile del 2019 considerando il fatturato dell'ultimo trimestre dividendolo per 3 e confrontandolo con il fatturato medio mensile del 2020 calcolato dividendo per 12 il fatturato relativo al 2020.

| NUOVA ATTIVITA' | 2019 | 2020 | Differenza | |
|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 80000,00 € | 200.000,00 € | | |
| Mesi rilevanti | 3 | 12 | | |
| Totale | 26666,67 € | 16.666,67 € | -10.000,00 € | -37,5% |
| CFP | | | 6.000,00 € | 60% |

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Nuove attività*

- ✓ **Per chi ha aperto partita iva dal 10 gennaio 2019 spetta importo minimo?** Per soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:
  - se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo, qualora superiore);
  - nel caso in cui, invece, la differenza risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari all'importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti

Nota: incongruenza istruzioni modello – dettato del decreto

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Operazioni straordinarie - premessa*

- ✓ **Affitto di azienda: Potreste dare qualche indicazione sui calcoli da fare in caso di operazioni straordinarie?** Nello specifico ho un caso di affitto ramo di azienda. Nel caso di operazioni straordinarie sarà necessario considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato medio mensile.
- ✓ In **particolare l'avente causa** del contratto d'affitto determina la soglia di accesso al contributo includendo l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda ricevuta in affitto; inoltre, per il calcolo della riduzione del fatturato deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento considerando oltre al proprio fatturato quello relativo all'azienda trasferita per i periodi di riferimento.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Operazioni straordinarie - premessa*

- ✓ Il **dante causa** del contratto d'affitto determina la soglia di accesso al contributo elidendo dai propri ricavi quelli riferibili all'azienda data in affitto; inoltre, per il calcolo della riduzione del fatturato deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento depurando il proprio fatturato degli importi relativi all'azienda trasferita.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Operazioni straordinarie - esempio*

- ✓ Affitto di azienda: il 15/12/2019 Alfa concede in affitto di azienda a Beta il ramo operativo. La situazione:
  - Ricavi = Fatturato
  - Entrambe attive al 31/12/2018

| BETA | Alfa ramo operativo | Beta ramo operativo | Altri rami Beta | Totali Beta | Fatturato medio mensile | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/19 - 15/12/2019 | 250.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 | 265.000,00 € | | |
| 16/12/2019 - 31/12/2019 | 0,00 € | 30.000,00 € | 5.000,00 | 35.000,00 € | | |
| Totale 2019 | 250.000,00 € | 30.000,00 € | 20.000,00 € | 300.000,00 € | 25.000,00 € | |
| 1/1/2020 - 31/12/2020 | | 160.000,00 € | 30.000,00 | 190.000,00 € | 15.833,33 € | -36,67% |
| Totale 2020 | 0,00 € | 160.000,00 € | 30.000,00 € | 190.000,00 € | | |
| Riduzione Fatturato | | | | | -15.833,33 € | 50% |
| Contributo a fondo perduto BETA | | | | | 7.916,67 € | |

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Operazioni straordinarie - esempio*

- ✓ Affitto di azienda: il 15/12/2019 Alfa concede in affitto di azienda a Beta il ramo operativo. La situazione:
  - Ricavi = Fatturato
  - Entrambe attive al 31/12/2018

| Alfa | Alfa ramo operativo | Beta ramo operativo | Altri rami Alfa | Totali Alfa | Fatturato medio mensile | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/19 - 15/12/2019 | ~~250.000,00 €~~ | ~~0,00 €~~ | 150.000,00 | 150.000,00 € | | |
| 16/12/2019 - 31/12/2019 | ~~0,00 €~~ | ~~30.000,00 €~~ | 10.000,00 | 10.000,00 € | | |
| Totale 2019 | 250.000,00 € | 30.000,00 € | 160.000,00 € | 160.000,00 € | 13.333,33 € | |
| 1/1/2020 - 31/12/2020 | ~~0,00 €~~ | ~~160.000,00 €~~ | 55.000,00 | 55.000,00 € | 4.583,33 € | -65,62% |
| Totale 2020 | 0,00 € | 160.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | | |
| Riduzione Fatturato | | | | | -8.750,00 € | 50% |
| Contributo a fondo perduto Alfa | | | | | 4.375,00 € | |

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Operazioni straordinarie*

- ✓ **Partita iva aperta a febbraio 2019, stipula contratto di fitto azienda con decorrenza marzo 2019. Come si calcola il fatturato medio mensile?** Da aprile o da gennaio tenendo conto anche del fatturato dell'attività che è uscita a febbraio? Da gennaio considerando il fatturato del dante causa.
- ✓ **Attività già esistente al primo gennaio 2019, a marzo acquista un ulteriore ramo di azienda. Come si calcola il fatturato medio mensile?** Si applicano gli stessi criteri già visto in precedenza per contemplati dalla circolare 15/E? Si, è necessario computare i valori del dante causa.
- ✓ **Ditta individuale artigiana, attività cessata al 31/12/2020 in camera di commercio ma con partita iva ancora aperta in stato di liquidazione. Spetta il contributo?** Si in quanto la messa in liquidazione è successiva all'inizio dello stato di emergenza.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Operazioni straordinarie*

- ✓ **Una Società di persone costituita a luglio 2019 "trasformata" in ditta individuale. Il calo del fatturato per la ditta deve prendere in considerazione anche il fatturato societario prodotto fino a luglio 2019 o solo quello della ditta individuale?** Trattandosi di variazione soggettiva sarà necessario computare il fatturato della società.
- ✓ **Conferimento di azienda di ditta individuale in S.r.l. in data 4.01.2021 (quindi apertura nuova p.iva per la S.r.l.), il contributo alla S.r.l. spetta?** Si, ma in presenza delle condizioni di riduzione computando i valori dell'azienda trasferita (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15 del 13 giugno 2020 - In considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni di azienda, in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita. Ne consegue che, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento).

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Operazioni straordinarie*

- ✓ Titolare deceduto ad Ottobre 2019, al 1/11/19 gli eredi prendono P.IVA come comunione ereditaria sino al 30/09/20, al 1/10/19 continua un erede come ditta individuale con nuova P.IVA (di fatto la 3a diversa in un anno). La ditta individuale ha diritto al contributo minimo quale partita iva post 2018 o deve comunque determinare il fatturato (de cuius + comunione + ditta) e i ricavi 2019 (de cuius + comunione + ditta) ed il fatturato 2020 (solo ditta)? Si deve considerare la somma, trattandosi di posizioni in continuità.
- ✓ Una SNC che nasce nel 2020 a seguito del conferimento di una ditta individuale, per il contributo a fondo perduto si considera la società come nuovo soggetto oppure, come nel decreto rilancio, in continuità e quindi rapporto dei ricavi e fatturati annuali ditta individuale per il 2019 e ditta individuale + snc per il 2020? I valori devono essere espressi in continuità.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Operazioni straordinarie*

- ✓ **Società a responsabilità limitata concede in affido di reparto tramite atto notarile una parte dell'azienda in cambio di un canone fisso mensile. Nel 2020 subisce un calo di fatturato rispetto al 2019 non per motivi legati al COVID, ma per la concessione in affido. Gli spetta il bonus sostegni?** Il contributo è rapportato al fatturato, alla determinazione del quale concorre ovviamente anche il canone di affitto del ramo d'azienda. Rappresentando il soggetto dante causa dell'operazione dovrà sottrarre i ricavi ed il fatturato dell'azienda oggetto di affido di reparto.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Operazioni straordinarie*

- ✓ **Una Srl nel 2020 si è scissa (scissione totale) in due nuove società. Ai fini del CFP come procedere.** Ciascun avente causa dovrà determinare ricavi e fatturato imputando i dati relativi alla società scissa per il compendio ricevuto. Operazione in continuità.
- ✓ **Chiusura partita iva il 2 luglio 2020 e riapertura (per attività diversa dalla precedente) il 23 gennaio 2021. Spetta il contributo a f. P.?** Per il minimo da valutare se trattasi di continuazione della precedente attività. In ogni caso computare i ricavi ed il fatturato della partita iva chiusa.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Liquidazione e cessazione attività*

- ✓ Società messa in liquidazione a fine 2020 con partita IVA ancora attiva. Nel 2019 ha emesso fatture mentre nel 2020 non ha fatturato. Nella circolare 22/2020 relativa all'art. 25 del DL 34/2020, l'Agenzia delle entrate riteneva escluse le società in liquidazione ante 31/1/2020, quindi se si mantenesse questa indicazione, rientrerebbe tra i beneficiari del fondo perduto. Sperando che non arrivi una circolare esplicativa a metà maggio come avvenne a luglio 2020, ad oggi concordate? La ratio della circolare 22/2020 era quella di considerare escluse dal contributo le società già in stato di liquidazione ante dichiarazione stato di emergenza Covid, in quanto già "decotte" prima della pandemia. Con la medesima logica, visto che lo stato di emergenza è tutt'ora in corso, dovrebbe valere il medesimo riferimento temporale, ma non è da escludersi il rischio di un chiarimento successivo. Si consiglia prudenza.
- ✓ Una società fallita nel 2020, ha registrato un calo di fatturato rispetto al 2019. Può richiedere il contributo? Assolutamente no, ai sensi delle regole UE le imprese fallite o in stato pre-fallimentare non hanno diritto ai contributi.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Liquidazione e cessazione attività*

- ✓ Società disattivata in CCIAA il 12/03/2021 ma con partita IVA attiva, avendo i requisiti per il calo di fatturato, può accedere al contributo? I requisiti formali sussistono essendo una partita iva attiva, bisogna approfondire i motivi della "disattivazione" per la verifica delle regole UE.
- ✓ Cessione azienda con atto notarile a marzo 2020 (+ altro caso dicembre 2020), le società non sono state poste il liquidazione, ma risultano inattive. Dal calcolo sulla base del Provvedimento CFP per entrambe le società spetterebbe il contributo in misura superiore al minimo. I clienti mi comunicano che, se fosse fattibile, farebbero l'istanza e dopo aver incassato il quantum porrebbero in essere le ultime pratiche di scioglimento e chiusura con cancellazione definitiva della società. Spetta il contributo nel caso di specie? Si, sono rispettati tutti i requisiti sostanziali.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Liquidazione e cessazione attività*

- ✓ **Il professionista che a settembre 2020 ha cessato la partita Iva per motivi di salute ha titolo per presentare la domanda?** No, la partita IVA non deve essere cessata prima del 23/03/2021.
- ✓ **Questo contributo è un aiuto di Stato e quindi assoggettato alla clausola di restituzione di quanto ricevuto qualora il beneficiario dovesse chiudere l'attività nei successivi 5 anni?** E' un aiuto di stato Covid, soggiace alle condizioni della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di tato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. NON sussiste obbligo di restituzione in caso di cessazione di attività; se il contributo risultasse oggettivamente non spettante ne risponde comunque il titolare della ditta individuale e, nel caso di soggetto collettivo, il firmatario dell'istanza (legale rappresentante).

# Nuovo contributo a fondo perduto

*ASD*

- ✓ **Gli importi fuori campo IVA (es. fatture a ticket restaurant o art 4 associazioni) concorrono a calcolo fatturato?** Le fatture emesse verso società che gestiscono ticket restaurant non sono affatto fuori campo IVA, scontano IVA al 10% e sono fatturato. Le quote associative relative alle associazioni si riferiscono all'attività istituzionale, per la quale non è previsto il contributo a fondo perduto, e infatti non sono ricavi. Le associazioni computano solo l'eventuale fatturato derivante da attività commerciale accessoria, ad esempio sponsorizzazioni.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Agricoltura*

- ✓ Imprenditore agricolo esercente, in forma di ditta individuale, coltivazione di ortaggi che nel 2019 ha realizzato un fatturato di 30.000 euro e nel 2020 di 18.000. Il fatturato medio mensile è per il 2019 di 2.500 euro; per il 2020 di 1.500 euro. Dal momento che il fatturato medio mensile 2020 è inferiore al 30% del fatturato medio mensile 2019, il contributo è spettante? Avendo realizzato nel 2019 un volume d'affari di 30.000 euro (al di sotto dei 100.000) il contributo a fondo perduto compete nella misura del 60% della differenza calcolata in 1.000 euro (2.500 – 1.500). Dal momento che il calcolo così effettuato porta alla determinazione di un contributo di 600 euro, l'imprenditore agricolo potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al minimo spettante di 1.000 euro.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Agricoltura*

- ✓ Impresa individuale con attività prevalente di coltivazioni associate all'allevamento in regime di reddito agrario che, nel contempo, esercita attività agrituristica per cui compila il quadro RD del Modello Redditi. Nel 2019 ha realizzato fatturato e corrispettivi per l'attività di coltivazioni pari a 350.000 euro, di cui 50.000 per la cessione di beni strumentali, e pari a 80.000 euro per l'attività agrituristica. Nel 2020 la prima attività ha prodotto un fatturato di 130.000 euro e l'attività agrituristica di 50.000 euro. Sussistendo il calo minimo del 30% del fatturato medio mensile del 2020 rispetto al 2019, si chiede quale percentuale applicare sulla differenza ottenuta al fine di determinare il contributo a fondo perduto spettante visto che il quadro RA per il reddito agrario non prevede l'indicazione dei ricavi e che anche la compilazione del quadro RD prevede una modalità di determinazione del reddito con criteri forfettari? In presenza della riduzione di fatturato occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l'anno 2019) riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva. Trattandosi di doppia attività occorre verificare i due intercalari della dichiarazione IVA sommando i due righi VE50 il cui totale ammonta a 380.000 euro così determinato: (350.000 – 50.000 + 80.000). In base allo scaglione tra 100.000 e 400.000 euro, la percentuale applicabile è quella del 50% per cui il contributo a fondo perduto spettante ammonta a 10.416,66.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Agricoltura*

- ✓ S.R.L. agricola che ha optato per la determinazione del reddito agrario sulla base del parametro catastale in virtù dell'art. 1 comma 1093 della legge n. 296/2006 e compila il quadro RF. Si chiede se, al fine della determinazione della percentuale applicabile al calo medio mensile del fatturato ci si debba attenere al valore indicato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA 2020. Nel caso prospettato, nonostante l'opzione per la determinazione del reddito agrario, si è in presenza di un reddito d'impresa per cui ricavi e compensi, a differenza di quanto avviene nel caso di imprese individuali e società semplici titolari di reddito agrario, assumono rilevanza. Al fine della determinazione della percentuale spettante, pertanto, non si dovrà far riferimento al rigo VE50 della dichiarazione IVA 2020, ma al rigo RS107, colonna 2, del modello redditi società di capitali presentato nel 2020 con riferimento al 2019.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Agricoltura*

- ✓ Produttore agricolo in regime di esonero ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1973 nel 2019 passato al regime speciale di cui al comma 1 dal 01.01.2020 per aver superato nel 2019 la soglia di 7.000 euro per le cessioni aventi ad oggetto i prodotti di cui alla Tabella A. In particolare, nel 2019 sono state effettuate cessioni esclusivamente a cessionari che agiscono nell'esercizio dell'impresa. Si chiede come determinare calo medio mensile e percentuale applicabile per il calcolo del contributo a fondo perduto. La determinazione del calo medio mensile deve avvenire attraverso la comparazione di fatturato e corrispettivi ricavati dagli importi delle autofatture emesse dai cessionari nel periodo d'imposta 2019 e il volume d'affari 2020 desumibile dal rigo VE50 della dichiarazione IVA 2021 maggiorato dell'importo di eventuali cessioni di beni ammortizzabili. La percentuale applicabile al calo determinato, come da indicazione dell'Agenzia delle entrate per gli agricoltori esonerati dagli adempimenti IVA, va calcolata in base al fatturato 2019 desumibile dalle autofatture emesse dai cessionari.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Agricoltura*

- ✓ Attività di commercio al dettaglio di carni fresche (macelleria) che contemporaneamente svolge anche attività di allevamento e vendita di bovini da carne. L'attività di commercio al dettaglio transita in regime di contabilità semplificata per cui si compila il quadro RG e i ricavi sono evincibili dal rigo RG2 colonna 2 del modello RPF. Il reddito dell'attività di allevamento viene determinato secondo l'art. 56, comma 5, del TUIR per cui il contribuente, ditta individuale, compila la Sez. I del quadro RD. Si chiede come determinare fatturato e corrispettivi 2019 e 2020 e la percentuale applicabile al calo medio mensile ottenuto.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Agricoltura*

- ✓ Secondo quanto precisato dalla guida predisposta dall'Agenzia delle entrate, ai fini della determinazione dello scaglione (dal 60% al 20%) è necessario fare riferimento al rigo RG2 colonna 2 per desumere i ricavi dell'attività di commercio e al rigo VE50 dell'intercalare della dichiarazione IVA relativo all'attività di allevamento. La percentuale applicabile sarà quella corrispondente alla somma ottenuta.
- ✓ Per la determinazione della media mensile (2019/2020) occorre invece riferirsi al fatturato e corrispettivi sia per l'attività di macelleria che di allevamento, sommando i due valori, con il consueto calcolo ovvero corrispettivi + eventuali fatture emesse (per le fatture differite conta la data DDT e non la data fattura).

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Agricoltura*

- ✓ Dal quesito non si evince se l'attività di allevamento, ai fini IVA, transita nel regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972. Se l'attività di allevamento rientra nel regime di esonero valgono le seguenti regole:
  - la verifica del fatturato andrà effettuata considerando unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che hanno emesso apposita autofattura (in sostanza coloro che hanno acquistato i capi allevati nell'esercizio dell'impresa);
  - laddove le cessioni siano avvenute anche nei confronti di consumatori finali, invece, si dovrà fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del non superamento della soglia massima prevista per il regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 pari a 7.000 euro.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Agricoltura*

**In relazione alla determinazione ricavi/compensi 2019 per le attività agricole quale criterio bisogna seguire?** Per i soggetti titolari di reddito agrario, persone fisiche, in luogo dell'ammontare dei ricavi non rilevabile dai quadri della dichiarazione, occorre considerare l'ammontare del volume d'affari. Il valore così determinato potrebbe non corrispondere con il valore di fatturato non ricomprendendo le operazioni fuori campo iva o l'imponibile delle cessioni di beni strumentali.

# Nuovo contributo a fondo perduto

*Sanzioni*

Gli errori formali dell'istanza fondo perduto sono sanzionabili? Per esempio il contribuente che ha diritto a ricevere il contributo minimo di euro 1000 può incorrere in sanzioni se indica un fatturato errato? No, ad essere sanzionata è l'indebita percezione di un contributo superiore a quello spettante. Se l'errore compiuto non cambia l'ammontare del beneficio non vi sono sanzioni.